

**COMUNE DI MONTEFREDANE**  
*(PROVINCIA DI AVELLINO)*

**REGOLAMENTO PER LA  
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE  
ENTRATE TRIBUTARIE E  
PATRIMONIALI DEL COMUNE DI  
MONTEFREDANE**

## **INDICE**

**ART. 1 - Oggetto del regolamento**

**ART. 2 - Ambito di applicazione**

**ART. 3 - Agevolazioni in caso di definizione e modalità di estinzione del debito**

**ART. 4 - Modalità di adesione alla definizione agevolata**

**ART. 5 - Termine per l'accoglimento e/o diniego delle istanze**

**ART. 6 - Rateizzazione**

**ART. 7 - Decadenza dal beneficio della definizione agevolata**

**ART. 8 - Obblighi del concessionario**

**ART. 9 – Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento**

# REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI

## ART.1

### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini della disciplina della definizione agevolata delle entrate tributarie del Comune di Montefredane, ai sensi dell'art. 1, commi 102/109, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

## ART. 2

### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei tributi propri (ICI, IMU, Tarsu, Tari, ICP, DPA) e delle entrate patrimoniali del Comune di Montefredane dovute in forza di avvisi di accertamento e/o ingiunzioni di pagamento emesse e notificate dal Comune di Montefredane ovvero dal concessionario per la riscossione (Assoservizi srl) dal 01 gennaio 2000 al **31 dicembre 2023**, anche se già oggetto di rateizzazione.
2. Per entrate patrimoniali del Comune di Montefredane si intendono le entrate che possono essere contabilizzate al Titolo III del Bilancio di Previsione. Pertanto, non sono suscettibili di definizione agevolata le entrate che devono essere contabilizzate ai titoli di Bilancio diversi dal Titolo I e dal Titolo III (ad esempio oneri di urbanizzazione e relative sanzioni).
3. Nel caso di carichi affidati al concessionario della riscossione (Assoservizi srl), possono formare oggetto di definizione gli atti notificati dal Comune di Montefredane ovvero dal concessionario stesso entro il **31 dicembre 2023**.
4. Non possono formare oggetto della definizione agevolata gli avvisi di accertamento e/o le ingiunzioni ovvero i carichi affidati ai concessionari della riscossione già definite con il pagamento della somma dovuta.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già pagati che saranno imputati a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.
6. In ogni caso non si darà luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso in conseguenza dell'eliminazione delle sanzioni.
7. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.
8. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

### **ART. 3**

#### **Agevolazioni in caso di definizione e modalità di estinzione del debito**

1. I soggetti passivi che intendono definire i rapporti tributari ai sensi del presente regolamento saranno tenuti al pagamento delle seguenti somme oggetto degli avvisi di accertamento e/o ingiunzioni notificate:
  - a) tributo o canone;
  - b) spese di notifica;
  - c) spese legali eventualmente sostenute per l'avvio delle procedure esecutive;
  - d) l'aggio eventualmente dovuto al concessionario della riscossione;qualora il pagamento dell'importo dovuto sia effettuato in unica soluzione entro il **31/08/2026**,
2. L'adesione alla definizione agevolata, pertanto, comporterà l'esclusione dal pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni.
3. Il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, è effettuato in unica soluzione entro il 31/08/2026, o nel numero massimo di quarantotto rate mensili, di pari ammontare.
4. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 01 settembre 2026, gli interessi al tasso del 3 (tre) per cento annuo.

### **ART. 4**

#### **Modalità di adesione alla definizione agevolata**

1. I soggetti passivi che intendono aderire alla predetta definizione agevolata sono tenuti a presentare apposita istanza al protocollo generale del Comune di Montefredane, ovvero a mezzo pec all'indirizzo: [protocollo.montefredane@pec.net](mailto:protocollo.montefredane@pec.net), redatta sul modello allegato al presente regolamento e pubblicato in apposita sezione sul sito istituzionale.
2. Nel caso di definizione agevolata relativa a carichi affidati al concessionario della riscossione, l'istanza dovrà essere presentata ai seguenti indirizzi pec: [protocollo.montefredane@pec.net](mailto:protocollo.montefredane@pec.net) e [assoservizi@pec.blu.it](mailto:assoservizi@pec.blu.it);
3. L'istanza deve essere presentata entro il termine perentorio del **31/05/2026**. Eventuali istanze presentate oltre il predetto termine sono inammissibili e, pertanto, il debitore non potrà beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento.
4. Nell'istanza in oggetto devono essere specificati i seguenti dati:
  - a) generalità e codice fiscale del richiedente;
  - b) numero e data degli avvisi di accertamento ovvero dei provvedimenti oggetto di definizione agevolata;
  - c) numero di rate con le quali il contribuente intende effettuare il pagamento;

- d) l'esistenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare ai predetti giudizi.
5. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  - b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione, per i quali sarà disposta la sospensione al momento del pagamento della prima rata in caso di pagamento dilazionato;
  - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  - f) il debitore non è considerato inadempiente, ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, purché abbia effettuato il versamento dell'importo dovuto ovvero della prima rata;
6. Il debitore se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già corrisposto integralmente quanto dovuto ai sensi dell'art. 3, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi, come le modalità previste dal presente articolo.

#### **ART. 5**

##### **Termine per l'accoglimento e/o diniego delle istanze**

1. Il Concessionario della riscossione, ovvero, Assoservizi srl., provvederà a comunicare, via pec o a mezzo raccomandata a/r, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di definizione agevolata entro il **31/07/2026**, precisando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate ed il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.
2. L'Ufficio Tributi dell'Ente, ovvero il Concessionario della riscossione Assoservizi srl., provvederanno a comunicare al contribuente il provvedimento conclusivo di presa d'atto della definizione agevolata qualora, con la presentazione dell'istanza di cui all'art. 4, in conseguenza delle agevolazioni previste, i pagamenti già effettuati, anche in forza di precedenti rateizzazioni, siano sufficienti alla definizione del carico tributario.
3. L'ammissione alla definizione agevolata è subordinata alla rinuncia ai giudizi pendenti presso le Commissioni Tributarie e/o presso altre Autorità Giudiziarie, in relazione ai provvedimenti per i quali si chiede la definizione.

#### **ART. 6**

##### **Rateizzazione**

1. Nel caso di pagamento rateale l'ammontare delle singole rate non può essere inferiore ad € 100,00.

## **ART. 7**

### **Decadenza dal beneficio della definizione agevolata**

1. La definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero degli importi oggetto di definizione ed i versamenti eseguiti sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:
  - a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
  - b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
  - c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

## **ART. 8**

### **Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario della riscossione comunica all'Ente, senza oneri amministrativi a carico del Comune di Montefredane, ai fini del conseguente scarico e dell'eliminazione dalla scritture dell'Ente, l'elenco delle quote annullate.

## **ART.9**

### **Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua adozione.
2. Il Dirigente del Settore Finanziario adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Montefredane e provvede alla trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, nonché al concessionario della riscossione.